

**Circol@re nr. 04 del 12 gennaio 2018**

## **SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** **Novità CONI e Novità FISCALI**

a cura del Rag. Daniele LAURENTI e del Dott. Filippo CARLIN

commercialisti e revisori legali

---

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI**

#### **COME E PERCHÉ ISCRIVERSI**

È disponibile all'indirizzo **<http://rssd.coni.it>** il nuovo applicativo a disposizione delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** che intendano iscriversi all'apposito registro nazionale.



*Si ricorda che l'adempimento è necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore. Ci si riferisce in particolare al regime forfettario di cui alla **L.16 dicembre 1991, n. 398** e alle norme di favore contenute nell' art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) oppure le nuove norme approvate con l'ultima Finanziaria che aumentano, da € 7.500 a € 10.000, la soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito IRPEF e sono in totale esenzione dei contributi previdenziali.*

Si ricorda inoltre, in via generale, che una delle più significative **novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)** è rappresentata dall'istituzione del **Registro nazionale del Terzo Settore**, cui **sono tenuti ad iscriversi** - a prescindere dagli obblighi connessi al Registro delle imprese in presenza di attività commerciali - le seguenti tipologie di enti **per poter usufruire del regime fiscale agevolato** ad essi riservato:

1. organizzazioni di volontariato;
2. associazioni di promozione sociale;
3. enti filantropici;
4. imprese sociali;
5. cooperative sociali;
6. reti associative;
7. società di mutuo soccorso;
8. associazioni, riconosciute o non riconosciute;
9. fondazioni;
10. gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il nuovo registro telematico è stato approvato con Regolamento approvato dal Coni con Delibera 18 luglio 2017, n. 1574, che dovrà tuttavia essere aggiornato per via delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Quest'ultima ha infatti introdotto le **nuove società sportive dilettantistiche con scopo di lucro**, le quali dovranno anch'esse iscriversi al registro per poter godere dei relativi benefici fiscali previsti.

**Con il 1° gennaio** quindi i **Presidenti di tutte le ASD/SSD dovranno registrarsi sulla nuova piattaforma** nella quale sarà poi possibile **stampare le ricevute di affiliazione**, ma sarà possibile anche **caricare man mano i rendiconti** oltre ad inserire altri documenti quali **convocazioni e verbali dell'Assemblea e del Consiglio** rendendo il sito una sorta di software gestionale.



Lo scopo del nuovo Registro sarà quello di **poter dimostrare in caso di verifica la natura di reale ente sportivo in quanto i dati pubblicati saranno utilizzabili da Agenzia delle Entrate ed INPS come base per iniziare le verifiche ispettive**. Se i documenti pubblicati, unitamente allo **Statuto** conforme alla normativa attuale, al **rendiconto annuale** ed al **Modello EAS** saranno ritenuti sufficienti, la verifica potrebbe concludersi senza le conseguenze attualmente ben note.

Conseguentemente le **convocazioni** ed i **verbali** che verranno **caricati sulla piattaforma** potranno essere **un ausilio in caso di controlli** e se il Registro offrirà effettivamente tali possibilità il consiglio è quello di utilizzarlo appieno.

**Ulteriore novità:** diventa di rilevantissima importanza **la mail di riferimento** che verrà indicata dall'Associazione/Società Sportiva al momento dell'iscrizione in quanto il CONI invierà relative comunicazioni attraverso tale indirizzo e se **l'ASD/SSD non risponderà entro 15 giorni verrà cancellata con effetto immediato dal Registro**, perdendo tutte le agevolazioni connesse.

**Ricordate quindi di effettuare le pratiche di iscrizione non appena possibile ad inizio gennaio 2018** e di **stampare il Certificato di Affiliazione CONI per l'anno 2018** in quanto senza tale Certificato ma soprattutto senza il riconoscimento CONI **non avete diritto alle agevolazioni fiscali e non potrete essere considerati una ASD legittima**, ma una semplice associazione culturale perdendo ogni agevolazione come i compensi sportivi o le detrazioni sui corsi frequentati dai ragazzi fino ai 18 anni.

Di seguito la comunicazione del presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò:

Caro Presidente,

Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017 ha approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore.

Come potrai verificare, sono state introdotte una serie di novità finalizzate a porre al centro del sistema sportivo l'associazione/società sportiva e l'attività svolta dalla stessa nell'ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affiliati, semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che prevede che siano direttamente gli organismi affiliati, e non più la singola associazione, ad effettuare una volta conclusa la fase dell'affiliazione e del tesseramento.

A partire dal 1 Gennaio 2018 con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze attualmente attive non saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro (inserimento rendiconto economico-finanziario, possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati, etc.)

Sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo <https://sssd.coni.it/> e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password). Il nuovo login consentirà l'accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmettere dall'attuale applicativo, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.

Le novità introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale completo e, alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-dilettantistica.

Confido dunque nella Tua massima e preziosa collaborazione affinché il Registro sia motivo di vanto per l'intero sport italiano.

Saluti sportivi

Giovanni Malagò

---

# NOVITA' FISCALI

## SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

---

È confermata la possibilità di esercitare le **attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro** nella forma di **società di persone / capitali**.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di "*società sportiva dilettantistica lucrativa*";
- nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, **l'IRES è ridotta alla metà (12%)**, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l'aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione, **a decorrere dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. "Jobs Act", sono ora **escluse dalla riconduzione alla subordinazione**, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le **prestazioni rese**, ai predetti fini, **a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative**.

È inoltre stabilito che **le prestazioni di cui alla citata lett. d)**, individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, "**costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**".

È altresì rivisto il **trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co.** prevedendo che quelli stipulati da:

- associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
- società sportive dilettantistiche **lucrativa** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi di lavoro dipendente assimilato** ex art. 50, TUIR.

Inoltre, **a decorrere dall'1.1.2018** i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

## LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

---

È confermato l'aumento da € 7.500 a **€ 10.000** della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito**.

## **LIMITE DEI RICAVI (dal 1 gennaio 2017)**

---

Giova ricordare, anche se oggetto di una precedente circolare, che con il comma 50 dell'articolo 1 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) **il limite di ricavi per accedere allo speciale regime disciplinato dalla legge 398/1991 è stato innalzato a 400mila euro (rispetto ai precedenti 250.000 euro).**

Quello della legge 398/1991 è un regime speciale - sostitutivo ai regimi ordinari in relazione alle regole di determinazione delle imposte e di adempimenti contabili - riservato a:

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fini di lucro;
- pro-loco;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

A questo elenco devono poi essere aggiunte le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina **Facebook****

